COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 31 del 30-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DELLA TASSA RIFIUTI "TARI" PER IL PERIODO 2026-2029.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **16:45**, nella inella sede comunale e in videoconferenza, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica.
Preside la seduta il FRANCESCO COLAGROSSI in qualità di Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	COLAGROSSI FRANCESCO	Presente	7	PANZIRONI SIMONE	Presente
2	MAZZI FABIO	Presente	8	NAZIO GIUSEPPE	Assente
3	SALVATI ANNALISA	Presente	9	ALESE PATRIZIO	Assente
4	PERGOLINI LORIS	Presente	10	SPINELLI CARLO	Presente
5	SALVATI RANIERO	Presente	11	GIOVANNETTI GAETANO	Presente
6	DUCA BARBARA	Presente			

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SABRINA CANDIANO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il FRANCESCO COLAGROSSI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili.

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705.

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI.

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti "TARI".

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA [1] n. 443/2019/R/RIF, del 31 ottobre 2019, con la quale è stato adottato un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che definisce i criteri di riconoscimento - nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) - dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio per il periodo 2018-2021, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

DATO ATTO che:

a) con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, del 3 agosto 2021, l'ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.

b) con successiva delibera n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

c) con determina n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 l'ARERA ha altresì proceduto alla approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché alla approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative.

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale di Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il periodo 2024-2025".

DATO ATTO che in forza dei richiamati provvedimenti dell'ARERA risulta necessario procedere alla Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/ 2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- per la redazione del PEF devone essere seguite le indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati economici per tutto il terzo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

DATO ATTO che le bollette (documento di riscossione) che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e ss.mm.ii. in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza.

RILEVATO che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che *"651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*.

RILEVATO inoltre che il successivo comma 652, prevede che *«652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more dellarevisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle*

tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1….omissis.».

ATTESO che l'articolo 7 del MTR-3 stabilisce che fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/ 2025/R/RIF, a carico dell'utenza finale - a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso - sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente ed i corrispettivi in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/ 99.

DATO ATTO che ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI il Comune non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999, e pertanto, per la determinazione delle tariffe, applica il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR).

PRESO ATTO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell'allegato piano economico finanziario (P.E.F.) per gli anni 2026-2029, predisposto secondo quanto previsto dal metodoMTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF Allegato A, sulla base degli schemi tipo approvati con determina ARERA n. 1/2025.

DATO ATTO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 29, del metodo MTR-3, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF.

VISTO il punto 4.5 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 che prevede che dal totale dei costi indicati nel piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamenteconseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RICHIAMATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/r/rif in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF).

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, è ora disciplinata dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/r/rif il quale nel disciplinare la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevede che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale deve assicurare nel procedimento di validazione adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, erimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

TENUTO CONTO che nel territorio del comune non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alla vigente normativa le funzioni di Ente territorialmente competente sono svolte dal Comune.

VISTO l'allegato "Piano Finanziario TARI - 2026-2029" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto in base ai in base al metodo MTR-3 - Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, integrato e modificato dalla deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto.

DATO ATTO che il predetto Piano Finanziario è stato predisposto dalla Società Five Consulting srl (ns prot. tenendo conto della documentazione predisposta dal soggetto gestore per i servzi composta da:

1) PEF 2026-2026 modello ARERA c.d. "grezzo" con le sole componenti del Gestore;

2) Relazione di accompagnamento c.d. "grezzo" con le sole componente del Gestore;

3) autocertificazione di cui all'allegato alle determina ARERA N. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025,

PRESO ATTO che la Dottoressa Segretario Comunale Sabrina Candiano, incaricata della procedura di validazione ha trasmesso a mezzo PEC l'atto di validazione con esito positivo, registrato al protocollo comunale con n. 2837/2026 in data 07/07/2026, allegato al presente atto.

RITENUTO per quanto sopra evidenziato di potere procedere alla approvazione del "Piano Finanziario TARI per gli anni 2026-2029" come risultante dagli allegati costituenti parte integrale e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'Autorità, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/

2025/R/RIF del 5 agosto 2025.

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis……) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazioneentro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

VISTA la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

.

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2025) con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2026 del termina per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/ 2028 degli enti locali.

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, e successive modificazioni[2], il quale prevede che "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine* ***del 31 luglio di ciascun anno****. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".*

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di un piano finanziario e di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.

VISTO l'allegato chiarimenti dell'organo di revisione dell'ente acquisito al protocollo comunale . n. 3051/2026 del 23/07/ 2026 che ritiene che nei riguardi della presente deliberzione non sia obbligatorio il parere;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore I -Area Tributi e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto ciò premesso e considerato

CON l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON votazione unanime e palese.

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. DI APPROVARE l'allegato Piano Economico Finanziario "PEF TARI anni 2026-2029", predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:

a) Relazione di accompagnamento;

b) Piano economico finanziario PEF 2026-2029;

c) Dichiarazioni di veridicità;

d) Atto di validazione.

4. Di TRASMETTERE copia del presente atto e relativi allegati all'ARERA come previsto dall'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 (MTR-3).

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/ 2000.

SETTORE 1 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Capranica Prenestina, 16-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO MICAELA MICHELI

SETTORE 1 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Capranica Prenestina, 16-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MICAELA MICHELI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
FRANCESCO COLAGROSSI	DOTT.SSA SABRINA CANDIANO

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SABRINA CANDIANO